



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
SEZIONE LAVORO

Il Tribunale di Pistoia, in funzione di giudice del lavoro nella persona del dott. Giuseppe Ciccarelli, pronunzia mediante lettura del dispositivo e di contestuali motivi, ai sensi dell'art. 429, primo comma, prima parte, c.p.c., la seguente

SENTENZA

nella controversia di lavoro n. r.g. 219/2014

tra

la Sig.ra _____, rappresentata e difesa per procura a margine del ricorso dall'avv. Pierfrancesco Petroni, presso il cui studio in Lucca, via Catalani n. 136, ha eletto domicilio,

ricorrente:

il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca; l'Ufficio XVI Ambito Territoriale della provincia di Pistoia, l'Istituto Comprensivo Statale Autonomo "G. Galilei" di Pieve a Nievole, tutti rappresentati e difesi dai funzionari dell'Ente,

resistente

oggetto: licenziamento; pagamento somma

conclusioni della ricorrente: come in atti e da verbale in data odierna.

conclusioni del resistente: come in atti e da verbale in data odierna.

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato in data 20.2.2014, in cancelleria e ritualmente notificato, la Sig.ra



ricorreva avverso le amministrazioni convenute esponendo di esserne stata dipendente ed esponendo che tale rapporto di lavoro era stato risolto arbitrariamente da queste amministrazioni; di conseguenza dichiararsi illegittimo tale comportamento con condanna delle amministrazioni al pagamento degli emolumenti dovuti ovvero della indennità risarcitoria, oltre accessori e spese legali.

Si sono costituite in giudizio le amministrazioni convenute le quali hanno concluso per il rigetto del ricorso.

Esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, ritenuta la causa immediatamente matura per la decisione, all'udienza del 10.12.2018 la causa viene discussa e decisa sulla sorta dei seguenti motivi.

Il ricorso è fondato nei limiti di seguito indicati.

La giurisprudenza di legittimità ha affermato come sia una facoltà per l'Amministrazione, da esercitarsi in base alle proprie esigenze organizzative e funzionali, quella di accogliere la domanda di trattenimento in servizio del dipendente in possesso dell'anzianità contributiva massima in relazione alla particolare esigenza professionale acquisita dal richiedente in determinati o specifici ambiti, in funzione dell'efficiente andamento dei servizi (cfr. a partire da Cass. civ. 22790/2013); in ragione di ciò, la facoltà di collocamento a riposo d'ufficio nel lavoro pubblico contrattualizzato, prevista dall'art. 72, comma 11, del d.l. n. 112 del 2008, conv. con modif. dalla l. n. 133 del 2008, in ragione del raggiungimento dell'anzianità massima contributiva di quaranta anni richiede una motivazione, ancor più necessaria in difetto di un formale atto organizzativo, che consenta il controllo di legalità sull'appropriatezza della risoluzione del rapporto rispetto alla finalità di riorganizzazione perseguita, sicché la sua mancanza viola i principi generali di correttezza e buona fede, il principio dell'imparzialità e buon andamento della P.A., le norme imperative che richiedono la rispondenza dell'azione amministrativa al pubblico interesse e l'art.6, comma 1, della direttiva 78/2000/CE (cfr. Cass. civ. 15526/2018).

Ai principi affermati – validi sin da al D.L. del 2008, art. 72 comma 11, secondo le citate sentenze – sono espressione dei principi costituzionali consacrati nell'art. 97 Cost., ma anche e soprattutto della direttiva 2000/78 CE, perché il compimento della massima anzianità contributiva necessariamente si correla all'età del lavoratore, con la conseguenza di rendere applicabile la



richiamata direttiva nella parte in cui prevede che le disparità di trattamento in ragione dell'età non costituiscono discriminazione solo qualora "siano oggettivamente e ragionevolmente giustificate, nell'ambito del diritto nazionale, da una finalità legittima, compresi giustificati obiettivi di politica del lavoro, di mercato del lavoro e di formazione professionale, e i mezzi per il conseguimento di tale finalità siano appropriati e necessari".

L'esercizio della facoltà richiede, quindi, idonea motivazione, poiché in tal modo è salvaguardato il controllo di legalità sulla appropriatezza della facoltà di risoluzione esercitata, rispetto alla finalità di riorganizzazione perseguite nell'ambito di politiche del lavoro. In mancanza, la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro pubblico contrattualizzato viola le norme imperative che richiedono la rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa (D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 5, comma 2), l'applicazione dei criteri generali di correttezza e buona fede (artt. 1175 e 1375 c.c.), e i principi di imparzialità e di buon andamento di cui all'art. 97 Cost., nonché l'art. 6, comma 1, della direttiva 78/2000/CE, come interpretato dalla CGUE.

Nel caso di specie, l'amministrazione convenuta non ha minimamente fatto applicazione di tali principi, in quanto si è limitata solo ad applicare la normativa ritenendo di non essere subordinata ad alcun vincolo o condizione e, sulla scorta di siffatta erronea premessa, ha omesso di motivare il diniego della richiesta di proroga, senza far riferimento ad atti organizzativi della propria funzione (cfr. provvedimenti in atti).

Dove pertanto accogliersi in ricorso e, disapplicati gli atti presupposti, condannarsi l'amministrazione al pagamento delle differenze tra quanto percepito a titolo di pensione e quello che sarebbe spettato a titolo stipendiale (periodo 1.9.2009-1.9.2011), incluse ricadute su anzianità, TFR, nonché istituti accessori assistenziali e previdenziali, oltre interessi fino a soddisfo.

Le spese possono essere compensate tra le parti in ragione della particolarità delle questioni trattate e dell'esistenza di orientamenti contrapposti o del tutto contrari al momento dell'introduzione del ricorso.

PER QUESTI MOTIVI

visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando:

- accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto della parte ricorrente, disapplicati gli



atti presupposti, al pagamento delle differenze tra quanto percepito a titolo di pensione e quello che sarebbe spettato a titolo stipendiale (periodo 1.9.2009-1.9.2011), incluse ricadute su anzianità, TFR, nonché istituti accessori assistenziali e previdenziali, oltre interessi fino a soddisfo.

- compensa le spese di lite tra le parti.

Così deciso in Pistoia il 10 dicembre 2018

Il giudice del lavoro
dott. Giuseppe Ciccarelli

